Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 13 novembre 2026

REATI OSTATIVI E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE: È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA LA PRECLUSIONE DEL COMPUTO PREVENTIVO DELLE DETRAZIONI DI PENA CONNESSE ALLA LIBERAZIONE ANTICIPATA NEI CONFRONTI DEI CONDANNATI PER REATI OSTATIVI PER I QUALI LA RELATIVA PORZIONE DI PENA SIA STATA GIÀ ESPIATA

Con la sentenza numero 203, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 4-*bis*, ultimo periodo, del codice di procedura penale, accogliendo alcune questioni sollevate dalla Corte di cassazione.

La Corte ha preliminarmente delimitato il perimetro delle questioni, rilevando che esse concernevano una fattispecie di cumulo eterogeneo di pene, per reati ostativi e non. In tale fattispecie, in applicazione del principio della scindibilità del cumulo, la pena riferibile al reato ostativo doveva ritenersi interamente espiata in ragione del periodo di presofferto e, se non fosse stato precluso dalla norma censurata, del preventivo computo delle detrazioni di pena connesse alla liberazione anticipata. Inoltre, il residuo di pena detentiva da espiare per i soli reati non ostativi era al di sotto dei limiti di pena (di regola, quattro anni) di cui al comma 5 del medesimo articolo 656 del codice di procedura penale.

Tanto premesso, è stata ritenuta irragionevole l'esclusione del computo preventivo – da parte del pubblico ministero – delle detrazioni di pena connesse alla liberazione anticipata allorché, in conseguenza di esso, la porzione di pena riferibile al reato ostativo dovrebbe ritenersi espiata.

Il diritto vivente, si è rilevato, ha riconosciuto la scindibilità della pena cumulativa per superare la preclusione posta dal comma 9 dell'articolo 656 codice di procedura

penale: tale essendo l'approdo giurisprudenziale, è irragionevole impedire il computo delle detrazioni connesse alla liberazione anticipata quando ciò consente di ritenere "espiata" la pena relativa al reato ostativo. Così facendo, invero, si costringe il condannato a entrare nel circuito carcerario per ottenere il riconoscimento di una detrazione di pena già maturata al suo esterno, il che non corrisponde ad alcuna finalità costituzionalmente meritevole. D'altro canto, la liberazione anticipata può prescindere da una valutazione del reo compiuta entro le mura del carcere, potendo fondarsi anche sulla sua condotta esterna.

Si è inoltre osservato che, potendo la liberazione anticipata essere concessa anche ai condannati per reati ostativi pure in relazione al c.d. presofferto, la detrazione di pena potrebbe essere loro riconosciuta (previo scioglimento del cumulo) mentre si trovano già in carcere, ma non potrebbe essere loro riconosciuta quando, come nella vicenda dedotta nel giudizio *a quo*, essi si trovano agli arresti domiciliari o addirittura in stato di libertà. In tale ipotesi, dunque, sebbene non ricorra alcuna esigenza di difesa sociale, il condannato per reati ostativi deve entrare nel circuito carcerario per ottenere il riconoscimento di una detrazione di pena maturata fuori dal carcere, il che non ha un fondamento logico e non è in armonia con le esigenze presidiate dall'articolo 3 della Costituzione.

Risultano dunque violati gli articoli 3 e 27 della Costituzione e la Corte, di conseguenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 4-*bis*, ultimo periodo, del codice di procedura penale, «nella parte in cui esclude l'applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 4-*bis* nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) anche quando, nel caso di cumulo di pene, la pena detentiva riferibile a tali delitti risulterebbe interamente espiata per effetto dell'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen. e del computo delle detrazioni connesse alla liberazione anticipata, e la pena residua da espiare per i soli reati diversi da quelli di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 non supererebbe i limiti indicati dal comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen.».

Roma, 13 novembre 2026